

LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 1954, N. 16

**Autorizzazione di supercontribuzioni comunali per l'anno
1954, a sensi dell'art. 69 dello Statuto regionale
(2° provvedimento)¹**

Art. 1

I Comuni sottoelencati sono autorizzati, al fine di garantire il pareggio dei rispettivi bilanci, ad applicare, limitatamente all'anno 1954, le supercontribuzioni per ognuno indicate sui limiti massimi stabiliti dalle leggi vigenti:

ALDENO:

il 500% sulla sovrimposta terreni;

il 400% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari

il 25% su tutte le altre voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusa l'energia elettrica;

BESANELLO:

il 200% sulla sovrimposta terreni;

il 50% su tutte le altre voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusa l'energia elettrica;

BLEGGIO INFERIORE:

il 25% sull'imposta consumo bevande vinose;

CAVEDINE:

il 300% sulla sovrimposta terreni;

¹ In B.U. 9 luglio 1954, n. 18.

il 300% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 50% su tutte le voci della tariffa dell'imposta di consumo,
con esclusione dell'energia elettrica e dei maiali destinati al
consumo familiare;

DRO:

il 25% su tutte le altre voci della tariffa delle imposte di
consumo, esclusa l'energia elettrica;

GARNIGA:

il 500% sulla sovrimposta terreni;
il 500% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 25% su tutte le altre voci della tariffa delle imposte di
consumo, esclusa l'energia elettrica;

LAVIS:

il 400% s sulla sovrimposta terreni;

LEDRO:

il 200% sulla sovrimposta terreni;

NAVE SAN ROCCO:

il 1000% sulla sovrimposta terreni;
il 1000 sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;

PANNONE:

il 700% sulla sovrimposta terreni;
il 700% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 20% su tutte le altre voci della tariffa delle imposte di
consumo, esclusa l'energia elettrica;

TENNA:

il 500% s sulla sovrimposta terreni;
il 50% sull'imposta di consumo sulle bevande vinose;
il 50% su tutte le altre voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusa l'energia elettrica;

TENNO:

il 200% sulla sovrimposta terreni;
il 200% sull'addizionale all'imposta sui redditi agrari;
il 25% su tutte le altre voci della tariffa delle imposte di consumo, esclusa l'energia elettrica;

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

